

# COMUNE DI FICARAZZI

## Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

### DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 23</b>  <b>Del 30.06.2022</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022/2025.</b>  <b>IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE</b>
---	---

L'anno Duemilaventidue, il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:00 e segg.**, nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **URGENTE** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge Risultano all'appello nominale

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA		X
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

**Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente**

**Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri**

**Sono presenti, il Sindaco, Avv. Giovanni Giallombardo e la Giunta Comunale**

**La seduta è pubblica.**

**PRESENTI 14**

**ASSENTI 2 (Martorana Giuseppa Maria Gabriella – Maria Curvato)**

Il **Presidente** apre il secondo punto all'ordine del giorno a oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022/2025", precisando che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione.

L'**assessore Lanza Giuseppe** espone sinteticamente le finalità del Piano economico-finanziario rifiuti. Fa presente che per l'anno 2022 non si registrano particolari aumenti dei costi di gestione rispetto allo scorso anno. Informa che da quest'anno il Pef viene elaborato per la durata di 5 anni ed è suscettibile di aggiornamento biennale.

Il **Sindaco** afferma che oggi la maggioranza consiliare non possa che fare un atto di fede su proposte frutto di precedenti gestioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico, presente in aula, informa che il costo annuo del servizio è pari a 2.280.000,00 di euro circa e che i costi che maggiormente incidono sono quelli di gestione del servizio e quelli di conferimento in discarica.

Il **Consigliere Paolo F. Martorana** afferma che in questo momento è in corso una riunione dei sindaci con l'Assessore regionale alla Sanità in SRR sul tema del conferimento in discarica. Esprime condivisione per il programma dell'Amministrazione in ordine all'attivazione del servizio porta a porta, nell'ottica dell'incremento della raccolta differenziata, che andrebbe in soccorso dell'Ente ma anche del cittadino, riducendo i costi variabili del servizio. Evidenzia che la raccolta dei rifiuti è un problema giornaliero, non del passato e invita il sindaco a utilizzare lo strumento dell'ordinanza e gli altri strumenti operativi per obbligare i cittadini che non rispettano le condizioni, i tempi e le modalità di conferimento dei rifiuti. Preannuncia voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

Il **Sindaco** rileva che nell'ultimo periodo la precedente Amministrazione non è stata particolarmente diligente, sottolineando che in questo ultimo periodo la percentuale di differenziata non è cresciuta. Non si viveva in "un'isola felice". Precisa che ieri è stato fatto un appello alla cittadinanza per differenziare attesa l'emergenza per questioni discariche. Saranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili perché venga rispettato il calendario di conferimento. Ritiene che si sia iniziati troppo presto a criticare il loro operato.

Sentiti gli interventi, il **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana e Maria Curvato votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022/2025".

Il **Presidente** mette ai voti la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.


Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana e Maria Curvato votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

**Il Consiglio Comunale approva la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.**



# COMUNE DI FICCARAZZI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 12743 Del 27.06.2022

**OGGETTO:** Approvazione Piano Economico -Finanziario ( PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2022-2025.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Ficcarazzi, 29.07.2021

**Il Responsabile del III Settore Tecnico**  
f.to Ing. Salvatore Cecchini

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Ficcarazzi,

**Il Responsabile del II Settore Finanziario**  
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

*(il quale attesta l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento)*

### VISTI:

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e che tra l'altro:

1. definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell'articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

**VISTA** la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente – di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

**VISTA** la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”, attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

#### **PREMESSO CHE :**

-il comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all'uopo perimetri territoriali all'interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d'ora in avanti ARO);

**CONSIDERATO CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti “ SRR Palermo Area Metropolitana” è la società consortile costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.”

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 8 della L.R: n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5 , la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.J.gs 156/2006;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Con atto di indirizzo, approvato con deliberazione di G.M. n. 49 del 06.08.2013, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di predisporre gli atti e la documentazione necessaria, per costituire l'A.R.O. del Comune di Ficarazzi in conformità alle linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n° 9/2010 riguardante la gestione integrata dei rifiuti, emanate il 04.04.2013 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Con deliberazione n. 62 del 17.09.2013 la Giunta Municipale del Comune di Ficarazzi, ha

approvato il piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O. del Comune di Ficarazzi nell'ambito della sua delimitazione territoriale.

- Con Decreto del Dirigente Generale N° 1602 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 26.09.2013 è stato definitivamente approvato il Piano d'Intervento di Raccolta Ottimale del Comune di Ficarazzi, che il Comune è autorizzato ad attuare attraverso l'affidamento della gestione del servizio a terzi a mezzo di gara ad evidenza pubblica.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 16.06.2015, è stato approvato il programma del servizio di Igiene ambientale per le annualità 2015/2022 finalizzato all'attuazione del suddetto Piano di intervento dell'A.R.O. del Comune di Ficarazzi.
- A seguito della suddetta approvazione, è stata avviata la procedura con il metodo dell'evidenza pubblica indirizzato ad individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi.
- Con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223 del 26.06.2015, di approvazione schema bando e disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 192 del D.L.gs 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.L.gs 163/2006, è stata attivata la procedura aperta ai sensi dell'art.3 comma 37 e artt. 54 e 55 del D.L.gs 163/2006 e s.m. - CIG: 6311733ED4 – CUP: H79D15000520004
- Con nota prot. n. 14967 del 12.08.2015, sono stati trasmessi tutti gli atti per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto all'U.R.E.G.A. (Ufficio Regionale per l'Espletamento Gare Per l'Appalto di Lavori Pubblici) Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo Camilliani 87, Palermo).
- La gara è estata espletata, in esecuzione dell'art. 47, comma 20 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, N° 5, dall' U.R.E.G.A (Ufficio Regionale per l'Espletamento Gare Per l'Appalto di Lavori Pubblici) Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo Camilliani 87, con inizio delle operazioni di gara il 04.02.2016 e successive sedute.
- Nella seduta pubblica del 12.07.2016 la Commissione di Gara ha accertato che l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata quella presentata dalla “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.” di Ravenna, indicando come ditta esecutrice del contratto la socia Roma Costruzioni srl.
- A seguito dell'espletamento dei controlli di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede legale in Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna.
- Per dare esecuzione all'affidamento del servizio in oggetto, in data 27.07.2017, è stato stipulato dal competente Servizio Affari Generali, contratto di appalto N. 141 di Rep. registrato giorno 01.08.2017.
- In data 01.05.2018 con verbale di consegna prot. N. 9664, il servizio ha avuto effettivo inizio.

**VISTA** la deliberazione ARERA N. 363 del 03/08/2021;

**VISTA** la determinazione ARERA n. 2/drif/2021 del 04.11.2021;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L'art. 1 della deliberazione ARERA n. 363/2021 stabilisce che l'ambito di applicazione è il periodo 2022-2025 con revisione biennale;
- all'art.2 della stessa deliberazione è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR-2), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- all'art. 27 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 4 del predetto art. 27 dell'MTR-2, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR-2, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

-è del tutto evidente che il "modello" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti che la delibera 363 dell'ARERA sottende è un "modello" che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva "integrazione" del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida "in economia" del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Ficarazzi assume, all'interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all'intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

**PRESO ATTO CHE** può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n.363/2021, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell'Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Ficarazzi al fine di determinare le componenti del PEF.

**PRESO ATTO CHE** si verifica il caso di talune delle componenti previste dall'MTR-2 che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al "modello" di gestione del servizio da parte

del Comune di Ficarazzi, stante le loro caratteristiche peculiarmente intrinseche al “modello industriale” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti di cui alla delibera 363-ARERA.

**EVIDENZIATO** che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR-2 con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo schema previsto all'Appendice 2 del MTR-2 e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2.

**CONSIDERATO CHE:**

- all'art.2 della delibera ARERA n.363/2021 è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR-2), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;
- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- all'art.27 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
  - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
    1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    3. la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 4 del predetto art.27 dell'MTR-2, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR-2, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

**EVIDENZIATO CHE:**

- è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 363 dell'ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;
- il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**VISTO** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dall'ufficio Igiene Ambientale, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2021;

**VISTA** la nota assunta al prot. 12742 del 27.06.2022 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti il PEF predisposti dal Comune di Ficarazzi

**DATO ATTO** che la presente proposta dovrà essere trasmessa all'Organo di revisione economicofinanziaria per l'acquisizione del relativo parere di competenza.

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lett. e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

**VISTO** l'O.R.EE.LL, il D. Lgs 267/2000 e la Legge 147/2013;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

## **PROPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano :

- 1) **Approvare** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2022-2025 conforme agli allegati di seguito elencati per come validati dalla SRR competente:

**A) Mtr Ficarazzi Validato**

**B) Relazione Finale Ficarazzi**

- 1) **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale ;
- 2) **Inviare** la presente deliberazione e gli allegati, alla SRR competente nei tempi previsti dalla normativa vigente per i successivi adempimenti di competenza;
- 3) **Dare** atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia,
- 4) **Aprovare** l'immediata esecutività dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs n. 267/18/08/2000

Il Responsabile del III Settore  
f.to Ing. Salvatore Cecchini

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL PEF  
E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Dott. Santo Palermo*

*Rag. Giuseppe Tomasello*

*Dott. Giuseppe Micale*

Comune di Ficarazzi  
Verbale n. 20 del 29/06/2022

L'Organo di revisione, nominato con delibera consiliare n. 62 del 31.08.2021, ha ricevuto a mezzo PEC:

- in data 27/06/2022 la proposta di delibera C.C. prot. 12743 avente ad oggetto: "Approvazione PEF del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2022-2025";
- in data 28/06/2022 la proposta di delibera C.C. prot. 12767 avente ad oggetto "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti anno 2022".
- Viste le già menzionate proposte di deliberazione del Consiglio Comunale, formulate rispettivamente, dal Responsabile del III Settore Tecnico Ing. Salvatore Cecchini e dalla Responsabile di Settore Dott.ssa Gabriella Bongiovanni;
- Visto l'art. 239 co. 1 lett. b) n. 7 del TUEL, il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di applicazione dei tributi locali;
- Visto il co. 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali., tra cui la componente TARI;
- Visto il co. 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- Visto il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto Decreto Milleproroghe, che con l'articolo 3, comma *5-quinquies*, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2022 e delle tariffe al **30 aprile 2022**, e nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- Visto il D.M. del 31.05.2022 che ha spostato al 30 giugno il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Visti:

- il Piano Economico Finanziario dei costi di gestione dell'anno 2022, elaborato al fine dell'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche;
- la dichiarazione di veridicità del Sindaco, attestante la conformità alla normativa vigente;
- la determina di validazione prot. n. 12742 del 27.06.2022 dell'E.T.C.;
- la proposta di delibera C.C. prot. 12743 avente ad oggetto: "Approvazione PEF del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2022-2025";
- la proposta di delibera C.C. prot. 12767 avente ad oggetto "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti anno 2022", per un importo di € 2.285.787,65;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto illustrato a questo Organo di Revisione, si esprime, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000,

### **PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione consiliare relativo al Piano Economico Finanziario ed alle Tariffe TARI per l'anno 2022.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

*Dott. Santo Palermo (\*)*

*Rag. Giuseppe Tomasello (\*)*

*Dott. Giuseppe Micale (\*)*

*(\*) firmato digitalmente*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022/2025”, dotata dei prescritti pareri

Visto il parere favorevole prot. n. 12962 del 29/06/2022, reso dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Udita la discussione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana e Maria Curvato votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

## DELIBERA

- **Di approvare** la proposta a oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022/2025”, che allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- **Di dichiarare**, come da votazione per alzata di mano di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267), attesa la necessità di rispettare i termini di legge.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano  
F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale  
F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Maria Letizia Careri



Ficarazzi, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2022

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi lì, \_\_\_\_\_



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile  
Albo Pretorio

F.to Il Segretario Generale  
Avv. Maria Letizia Careri